

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1882

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
in materia di tutela dei lavoratori nel settore dell'amianto

Presentata il 30 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa in materia di amianto si pone come primaria finalità la «realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla ricorrenza produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto» (articolo 1 della legge n. 257 del 1992).

Pur non facendo riferimento, nell'indicazione delle finalità normative, ad alcuna forma di protezione per i lavoratori interessati, l'articolo 13 della stessa legge detta disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato. Il comma 8 di tale articolo recita: «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un pe-

riodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».

Considerando che i lavoratori aventi periodi di lavoro soggetti all'assicurazione suddetta inferiore a dieci anni costituiscono la più ampia fascia del settore, non sembra equo limitare al superamento dei dieci anni il beneficio previsto dalla normativa.

Trattandosi di un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che presentano particolarità morbigene, occorre prevedere la misura del beneficio, attraverso diversi scaglioni,

che tengano in considerazione l'aumento esponenziale del rischio professionale che si pone in essere con il trascorrere del tempo di esposizione all'amianto, abbassando il limite normativo a soli cinque anni.

Un ulteriore intervento si rende necessario: si fa riferimento al mancato rico-

noscimento del beneficio ai soggetti già pensionati, in base ad una costante giurisprudenza della Cassazione civile; la norma, infatti, nulla specifica al riguardo e ciò rende necessaria l'interpretazione ma questa, pur essendo fondamentalmente argomentata, limita ulteriormente la tutela dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: « Nel caso in cui il periodo di esposizione all'amianto sia stato superiore a cinque anni ed inferiore a dieci anni, il periodo lavorativo soggetto alla predetta assicurazione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,3. I benefici della presente legge sono riconosciuti anche a favore di coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano cessato l'attività lavorativa nelle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 516.457 euro per il 2001, 2.065.828 euro per il 2002 e 4.131.655 euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0024680